



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 4 febbraio 2022  
Prot. n. 015/22/H.19

Alle Aziende associate

L O R O S E D I

**OGGETTO: Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (c.d. “Sostegni ter”)**

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. decreto “Sostegni-ter”; si segnalano qui di seguito le misure di principale interesse.

- **Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada** (art. 24).

La norma **incrementa di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022**, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza, tali risorse “ [...] sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021” (art. 24, comma 1).

Per quanto riguarda il riparto delle risorse, la norma dispone l’assegnazione alle Regioni, nonché alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale la cui competenza



residua in capo allo Stato; la ripartizione avviene con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziare per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

**Gli enti beneficiari devono rendicontare, entro il 15 maggio 2022**, al MIMS e al MEF l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che “[...] *i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi [...] e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti*” (art. 24, comma 3).

Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di TPL avvenga in conformità alle misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si ricorda alle associate che il suindicato art. 200 del d.l. 34/2020, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza, ha istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel precedente biennio. Gli enti beneficiari devono rendicontare l'utilizzo di tali risorse entro il 31 gennaio 2023.

Per mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e **non soggetti a obblighi di servizio pubblico**, il comma 6 dell'art. 24 istituisce presso il MIMS un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il fondo è destinato a compensare, “[...] *nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del*



*fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218” (art. 24, comma 6).*

Il medesimo comma prevede inoltre che per coloro che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2021, il contributo è determinato in misura non superiore al 40% dei ricavi registrati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, nel limite massimo dell'8% della dotazione del fondo. Il contributo a fondo perduto invece non spetta nel caso in cui l'attività risulti cessata e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente all'entrata in vigore del decreto (27 gennaio u.s.).

Per l'anno 2022 il comma 7 **incrementa di 5 milioni di euro il fondo di cui all'art. 85, comma 1, del d.l. 104/2020**, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la finalità di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico in considerazione del perdurare dell'emergenza. Le risorse sono destinate “ [...] *al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 [...]*” da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal MIMS ovvero, sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni ed enti locali.



I criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse riconosciute dai sopracitati commi 6 e 7, sono demandate ad uno o più decreti del MIMS di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni. L'efficacia di tali decreti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Si segnala che la norma specifica che, per quanto riguarda l'erogazione della misura compensativa di cui al comma 6, i criteri "[...] sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno" (comma 8). La finalità è quella di evitare sovracompensazioni.

➤ **Misure urgenti per il settore ferroviario** (art. 25)

La norma **autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa**. Tale stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso "*[...] al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci*" (art. 25, comma 1). Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione, è determinato sulla base delle misure di regolazione dell'ART.

Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo che va da 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. RFI è tenuta a presentare la rendicontazione all'ART e al MIMS entro il 31 maggio 2022.



➤ **Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici** (art. 29)

Con la finalità di incentivare gli investimenti pubblici, e fino al 31 dicembre 2023, la norma:

- prevede l’inserimento obbligatorio nei documenti di gara iniziali, delle **clausole di revisione dei prezzi**<sup>1</sup> (art. 29, comma 1, lett. *a*);
- introduce un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione<sup>2</sup> (art. 29, comma 1, lett. *b*).

In particolare, il meccanismo di cui alla citata lett. *b*), prevede che per i contratti relativi ai lavori<sup>3</sup>, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante solo se superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto<sup>4</sup> del MIMS relativo alla determinazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% dell’eccedenza, nel limite delle risorse accantonate per imprevisti<sup>5</sup>.

➤ **Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale** (art. 7)

La norma prevede l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dagli artt. 5 e 29 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i., in favore dei datori di lavoro, che dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, in

---

<sup>1</sup> Clausole previste dall’art. 106, comma 1, lett. *a*), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti), fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

<sup>2</sup> La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto di cui all’art. 29, comma 2, secondo periodo, del decreto in oggetto, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori (art. 29, comma 3).

<sup>3</sup> In deroga all’art. 106, comma 1, lett. *a*) quarto periodo, del Codice dei contratti.

<sup>4</sup> Decreto di cui all’art. 29 comma 2, secondo periodo, del decreto in commento.

<sup>5</sup> Risorse di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto.



alcuni settori<sup>6</sup>, tra i quali, per quanto di interesse, il settore del trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (codice Ateco 49.31). (Sul punto si veda anche la [Circolare Agens n. 14 del 2 febbraio 2022](#))

➤ **Piano transizione 4.0** (art. 10)

È innalzato il limite dell'investimento previsto per poter usufruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. In particolare, *“Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.”*

➤ **Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD)** (art. 18)

Con la modifica della tabella A, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), la norma **elimina la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci.**

➤ **Costi dell'energia elettrica** (art. 15)

Infine, **in materia di contenimento dei costi dell'energia elettrica**, il decreto in commento dispone **l'annullamento, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema** applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche per usi di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (art. 14) nonché un **contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore.**

---

<sup>6</sup> Individuati nell'allegato I del decreto.



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Per completezza di informazione si trasmette in allegato la Nota di aggiornamento predisposta da Confindustria sul decreto-legge “Sostegni ter” in oggetto.

Il testo del decreto-legge è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

**Il Direttore Generale**

**Fabrizio Molina**

All.